

## **Allegato B)**

# **Proposta di legge Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **PREMESSA**

La presente proposta di legge disciplina organicamente la Fondazione Sistema Toscana in un corpus normativo autonomo al di fuori dell'alveo della legge regionale 21/2010, che la vedeva collocata nell'ambito di una regolazione di carattere "settoriale" in materia di beni, istituti e attività culturali. Conseguentemente vengono abrogati gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 21/2010.

Tale scelta risulta del tutto coerente con il percorso già intrapreso con le modifiche introdotte dalla l.r. 59/2016 nella l.r. 21/2010 di caratterizzazione in house della Fondazione Sistema Toscana che opera per il perseguimento di finalità istituzionali riconducibili a differenti e molteplici ambiti delle politiche regionali.

La Regione ha recentemente avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie società in house, sia al fine di semplificare i propri rapporti con tali organismi, sia al fine di attuare la recente normativa statale in materia di esercizio del controllo analogo contenuta nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). In esito a tale percorso sono state approvate la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008) e la legge regionale 16 maggio 2018, n. 23 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009).

In coerenza con il percorso avviato, si rende opportuno rivisitare la normativa vigente relativa alla Fondazione al fine di rafforzare il regime del controllo analogo esercitato dalla Regione sulla stessa, anche alla luce degli indirizzi statali adottati in tale ambito e dell'esigenza di assicurare un migliore funzionamento della Fondazione in relazione al rapporto con gli stessi uffici regionali.

Pertanto sono introdotte nella presente legge disposizioni analoghe a quelle previste per le società in house Sviluppo Toscana e Agenzia regionale recupero risorse finalizzate principalmente a razionalizzare le modalità di finanziamento di Fondazione Sistema Toscana, in relazione alla tipologia di attività svolte.

Le attività istituzionali della Fondazione Sistema Toscana sono distinte in attività istituzionali a carattere continuativo, attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo che vengono finanziate, nel primo caso, mediante un contributo che copre tutti i costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento, nel secondo caso con un contributo fissato con atto amministrativo e, nel terzo, mediante la corresponsione di un compenso sulla base di un tariffario.

Al fine di garantire l'adeguato esercizio del controllo analogo è inoltre prevista l'adozione di atti di indirizzo da parte della Regione, l'effettuazione di controlli e di ispezioni e, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali, l'applicazione di sanzioni sia nei confronti dell'organo di amministrazione della Fondazione, sia nei confronti del direttore, in relazione alle rispettive responsabilità.

## **Art. 1 Finalità**

L'articolo viene riformulato per favorire la coerenza e la corrispondenza delle finalità istituzionali nell'ambito delle quali la Fondazione Sistema Toscana opera in regime di in house providing con gli indirizzi annualmente adottati dalla Giunta e le attività che la stessa Fondazione svolge a seguito delle modifiche introdotte con la l.r. 59/2016.

## **Art. 2 Attività per la Regione Toscana**

Al comma 1 viene introdotta la distinzione, nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione Sistema Toscana, fra:

- a) attività istituzionali a carattere continuativo, che la Fondazione svolge in modo costante e in via prevalente, mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale;
- b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le attività svolte d'intesa con altre pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana;
- c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo.

Al comma 2 vengono poi dettagliate quelle che sono le attività di cui alla lettera a), mentre al comma 3 si stabilisce che l'articolazione tra attività istituzionali continuative e attività istituzionali connesse è definita nel programma di attività della Fondazione di cui al successivo articolo 3.

## **Art. 3 Programma di attività**

Viene previsto che l'attività della Fondazione Sistema Toscana sia svolta sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale. Il programma, come già previsto nella legge vigente, deve essere elaborato sulla base degli indirizzi che la Giunta regionale impartisce con propria deliberazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e deve essere trasmesso dalla Fondazione entro il 30 novembre alla Giunta regionale.

Con propria deliberazione la Giunta, entro il 31 dicembre, approva il programma di attività unitamente al bilancio previsionale, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la Giunta può prescindere dal parere.

E' inoltre previsto che il programma delle attività possa essere aggiornato nel corso dell'anno, per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, con delibera di Giunta che ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare.

Viene infine introdotta la previsione di un'unica convenzione quadro, che la Giunta approva in forma di schema, per disciplinare le modalità di realizzazione delle attività della Fondazione e regolare i rapporti di quest'ultima con la Regione.

## **Art. 4 Finanziamento**

Viene previsto un finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è stabilito con legge regionale di bilancio. E' invece previsto il finanziamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, delle attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo nell'ambito del programma di attività.

Infine, viene stabilito che le eventuali attività istituzionali non continuative sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base di un tariffario approvato dalla Giunta.

## **Art. 5 Bilancio**

Viene confermata la previsione della trasmissione da parte della Fondazione Sistema Toscana, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, del bilancio di previsione annuale, con proiezione pluriennale, corredato dalla relazione del revisore unico che viene approvato dalla Giunta unitamente al programma di attività e previo parere della commissione consiliare competente.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, viene confermato che lo stesso (corredato dalla nota integrativa, dal parere del revisore unico e dalla relazione sulla gestione) è trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, dalla Fondazione Sistema Toscana alla Giunta che lo inoltra al Consiglio regionale per la sua approvazione entro 60 giorni dalla ricezione.

## **Art. 6 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione**

Ai fini di una completa e corretta definizione del ciclo legato all'esercizio del controllo analogo che parte dalla programmazione di specifici atti ed indirizzi e si conclude con la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi atti ed indirizzi e in analogia alle modifiche introdotte alle legge istitutive di Sviluppo Toscana e Agenzia regionale recupero risorse viene previsto l'art. 6 dedicato al piano della qualità della prestazione organizzativa che definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore della Fondazione ed è:

- predisposto dallo stesso direttore, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la delibera con cui definisce anche gli indirizzi per il programma di attività;
- trasmesso dalla Fondazione alla Giunta regionale contestualmente al programma di attività con cui il piano deve essere coerente;
- approvato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento dal consiglio di amministrazione della Fondazione, previo assenso della Giunta che ne relaziona al Consiglio regionale;
- rinviato, in caso di mancato assenso da parte della Giunta, al consiglio di amministrazione per l'eventuale adeguamento alle prescrizioni impartite.

E' altresì previsto che a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il direttore della Fondazione predisponga una relazione sulla qualità della prestazione, dove siano evidenziati i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente, che:

- è trasmessa dalla Fondazione alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno;
- è approvata, compresa la valutazione sugli obiettivi individuali del direttore, dal consiglio di amministrazione della Fondazione previo assenso della Giunta, che ne relaziona al Consiglio regionale;
- rinviata, in caso di mancato assenso da parte della Giunta, al consiglio di amministrazione per l'eventuale adeguamento alle prescrizioni impartite.

## **Art. 7 Organi**

All'art. 7 vengono individuati quali organi della Fondazione Sistema Toscana: il Consiglio di Amministrazione, che è nominato dal Consiglio regionale, il Presidente e il Revisore Unico quest'ultimo introdotto in analogia con quanto già previsto per le altre due Fondazioni regionali che operano in ambito culturale, ovvero Fondazione Orchestra Regionale della Toscana e Fondazione

Toscana Spettacolo.

E' altresì previsto, in analogia a quanto previsto dallo statuto della Fondazione, a cui si rinvia per quanto attiene la disciplina del funzionamento e dei poteri degli organi sopra menzionati, che il consiglio di amministrazione nomini, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente, e nomini altresì il direttore.

## **Art. 8 Direttore**

Viene introdotto l'art. 8 dedicato alla figura del direttore della Fondazione prevedendo che:

- sia scelto in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione Sistema Toscana tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati;
- sia assunto con contratto di diritto privato (di durata corrispondente a quella del consiglio di amministrazione che lo deve nominare entro sei mesi decorrenti dalla nomina dello stesso cda), con carattere di esclusività e subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni e fuori ruolo;
- gli competa un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge;
- svolga le funzioni indicate nel sopra richiamato statuto.

L'art. 8 prevede inoltre che il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente dal consiglio di amministrazione che ne dispone la revoca, anche a seguito di specifico rilievo della Giunta che ne relaziona al Consiglio regionale, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, anche per i motivi di:

- a) responsabilità erariale per aver effettuato o autorizzato spese prive di idonea copertura;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
- c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'art. 6;
- d) mancato rispetto degli indirizzi e degli obblighi di cui all'art. 9 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

## **Art. 9 Controllo analogo**

Viene confermato uno specifico articolo dedicato all'esercizio del controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana articolando in maniera più sistemica il suo esercizio che può svolgersi attraverso:

- la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale;
- il controllo su una serie di atti puntualmente elencati (programma di attività e bilancio di previsione, che vengono approvati dalla Giunta previo parere della competente commissione consiliare; bilancio di esercizio, che viene approvato dal Consiglio regionale; atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, di gestione straordinaria del patrimonio, relativi alla dotazione organica e contratti di consulenza su cui la Giunta esprimere il proprio parere che, se negativo, comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite);
- il controllo su ogni ulteriore atto rispetto a quelli indicati al precedente punto;
- ispezioni e controlli che possono essere disposti dalla Giunta regionale in qualsiasi momento.

Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo, viene previsto che la Giunta regionale

impartisca specifici indirizzi e ne verifichi il rispetto. In caso di violazione degli stessi da parte dell'organo di amministrazione la Giunta, con proprio atto, ne dà comunicazione al Consiglio regionale anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

### **Art. 10 Statuto**

L'art. 10 dettaglia le previsioni che devono essere contenute nello statuto della Fondazione Sistema Toscana relative a:

- oltre l'80 per cento del valore della produzione della Fondazione Sistema Toscana è svolto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e la restante parte del valore della produzione è svolta per la realizzazione dei servizi alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il direttore può essere delegato dal presidente a curare ogni rapporto e comunicazione inerenti quanto previsto dall'articolo 9 sul controllo analogo.

### **Art. 11 Norme finali e transitorie**

Viene previsto l'adeguamento dello statuto della Fondazione Sistema Toscana alle disposizioni contenute nella presente legge regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. Per quanto riguarda l'introduzione del revisore unico, viene previsto che con l'entrata in vigore della presente legge il collegio dei revisori in carica prosegue il suo mandato fino alla naturale scadenza. Quali ulteriori disposizioni finali e transitorie viene previsto che le disposizioni dell'articolo 6 si applicano con riferimento alle attività della Fondazione a decorrere dell'anno 2019 e che al programma di attività 2018 e al relativo finanziamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

### **Art. 12 Abrogazioni**

Viene prevista l'abrogazione degli articoli 44, 44 bis e 44 ter della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21.

### **Art. 13 Norma finanziaria**

Prevede la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo per il periodo 2019-2020 rinviando alla legge di bilancio per la determinazione degli oneri relativi agli esercizi successivi.